



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS



Assicurazione di responsabilità civile privata (copertura sussidiaria rispetto ad assicurazioni mancanti o già sussistenti stipulate dai soci)

Responsabilità civile garantita

L'assicurazione protegge gli assicurati – relativamente alla pratica dell'attività subacquea sportiva – da pretese risarcitorie avanzate nei loro confronti da terzi sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia di responsabilità civile. Essa difende anche da pretese ingiustificate rivendicate contro gli assicurati in seguito a sinistri coperti da assicurazione

Importo dell'assicurazione per danni materiali e fisici
CHF 5'000'000

Franchigia per danni materiali CHF 100 per evento/Franchigia per danni materiali ad imbarcazioni e attrezzature a noleggio CHF 1000 per evento

1. In generale

Salvo che le Condizioni Particolari qui di seguito citate non dispongano diversamente, si considerano normative le Condizioni Generali (CGA) per l'assicurazione di responsabilità civile aziendale.

2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre la responsabilità civile privata dei soci della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS) relativamente alla pratica dell'attività subacquea sportiva. Si tratta di una copertura assicurativa sussidiaria, vale a dire essa entra in campo laddove non sussista alcuna altra assicurazione di responsabilità civile privata. Nel caso in cui si abbia un'altra polizza RC privata, la presente polizza garantisce

a)

la parte di indennizzo in eccedenza rispetto alla copertura dell'altra polizza;

b)

l'intero indennizzo, nella misura in cui l'altra assicurazione non eroghi alcuna prestazione (ad esempio per mancato pagamento del premio) ma l'evento dannoso risulterebbe coperto in base alle condizioni dell'altra assicurazione.



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

3. Danni ad imbarcazioni e attrezzature a noleggio

In deroga alle Condizioni Generali (CGA) art. 7, k, sono parimenti coperti da garanzia assicurativa danni ad imbarcazioni e attrezzature a noleggio. La franchigia per tale rischio ammonta a CHF 1000.

4. Assicurati

In deroga all'art. 2 delle CGA, la responsabilità civile di tutti i soci FSSS in possesso di una tessera valida è anch'essa compresa nella polizza.

5. Validità territoriale

In deroga all'art. 8 delle CGA, la validità territoriale della polizza si estende in tutto il mondo.

6. Esclusioni

Escluse dalla copertura assicurativa sono

a)

le richieste di indennizzo per danni relativi ad un evento non coperto sulla base delle condizioni dell'altra assicurazione di responsabilità civile privata, assicurazione prevalente su questa;

b)

la responsabilità civile degli istruttori subacquei nell'esercizio della propria attività di istruttori.

01.01.2012



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS



Assicurazione di protezione giuridica collettiva per i membri della FSSS

La presente assicurazione di protezione giuridica collettiva si basa sulle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione di protezione giuridica di privati e in materia di circolazione Orion PRIVATE (CGA), edizione 01/2011, e sulle seguenti Condizioni particolari. Fino all'importo massimo di CHF 500'000 (fuori dall'Europa CHF 50'000) per caso di assicurazione, Orion si assume essenzialmente le spese per l'avvocato e l'assistente al processo, per la perizia ad opera di esperti e anche per le spese processuali. Inoltre Orion offre, a titolo d'anticipo, cauzioni penali per evitare la carcerazione preventiva dell'assicurato.

Condizioni particolari

1. Ammissione all'assicurazione

Per tutte le persone assicurate in conformità con il n. 3, la protezione assicurativa ha inizio nel momento in cui entra in vigore la polizza collettiva. Per nuovi membri ammessi nel corso di un anno assicurativo, la protezione assicurativa inizia con l'adesione alla FSSS.

2. Persone assicurate ed eventi

In deroga all'art. A1 CGA, sono assicurati unicamente tutti i membri attivi della FSSS. Sono assicurati solo gli eventi direttamente collegati all'esercizio degli sport subacquei; non vi rientrano gli eventi che si verificano durante i viaggi di andata e ritorno verso le/dalle aree in cui si praticano sport subacquei.

3. Ambiti giuridici assicurati

In deroga all'art. B2 CGA, sono assicurati esclusivamente i seguenti ambiti giuridici:

- **Risarcimento danni (art. B2 cpv. 1 CGA)**

Le pretese civili di risarcimento danni civile extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano;

- **Denuncia penale (art. B2 cpv. 3 CGA)**

L'inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni ai sensi dell'art. B2 cpv. 1;

- **Difesa penale (art. B2 cpv. 4 CGA)**

Difesa dell'assicurato in caso di una procedura penale avviata a suo carico per l'imputazione di violazione per negligenza di prescrizioni del codice penale;

- **Diritti reali (art. B2 cpv. 5 CGA)**

Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili;



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic FSSS

- **Diritto d'assicurazione (art. B2 cpv. 6 CGA)**

Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AVS / AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le liti derivanti da contratti d'assicurazione con assicurazioni private;

- **Diritto del paziente (art. B2 cpv. 8 CGA)**

Le liti in qualità di paziente con medici, ospedali o altre istituzioni mediche. In deroga alle CGA, la protezione assicurativa è limitata a trattamenti medici urgenti dovuti a un evento che si è verificato durante un'immersione subacquea.

Non sussiste alcuna protezione assicurativa per eventi non direttamente collegati all'esercizio dello sport subacqueo e per quelli che violano intenzionalmente il divieto di manifestazioni per sport subacquei o la chiusura di aree adibite a tali sport.

Si stabilisce espressamente che si tratta di una copertura sussidiaria: ciò significa che Orion fornisce prestazioni solo se non può essere diversamente rivendicata alcuna protezione assicurativa. Le prestazioni di altri contratti precedono quelle di Orion.

4. Validità territoriale

Si applica una copertura a livello mondiale. Nel diritto delle assicurazioni sono assicurati solo casi con le istituzioni svizzere e con gli istituti di assicurazione.

1.1.2012